



IMPLEA
MUTUA



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso IMPLEA Mutua (d'ora innanzi indicata come IMPLEA o Mutua), in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche della Repubblica italiana ovvero quelli in essa residenti, purché abbiano compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superato l'età di 75 anni, che ne facciano richiesta ad IMPLEA. Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza per ogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nei titoli delle forme di assistenza ad esso allegati. Tutte le richieste verranno poi valutate dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche CdA) della Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo

Art. 2 – Modalità di Adesione

Per l'ammissione ad IMPLEA, l'aspirante Socio dovrà:

- a. Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo informatizzato messo a disposizione da IMPLEA, avendo cura di indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico ed inoltrare tutta la documentazione in originale entro e non oltre i successivi 6 mesi;
- b. Provvedere al versamento della Quota Associativa annuale nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da IMPLEA, provvedere al versamento del Contributo Associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per gli importi indicati nel presente Regolamento;
- c. L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua rimane in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione di IMPLEA, mediante delibera del CdA.

Art. 3 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in fase di domanda di ammissione. La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante apposita Area Riservata all'Associato e resa disponibile sul sito internet della Mutua; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a

disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione (v. Art. 9.1. e seguenti). Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente ad IMPLEA Mutua eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

Art. 4 – AMMISSIONE DEL SOCIO

Art. 4.1 – Decorrenza e durata della iscrizione nel Libro dei soci

- a. Tutte le domande di ammissione che perverranno ad IMPLEA Mutua, saranno valutate dal CdA e decorreranno dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta delibera. Il Cda si riunirà e delibererà la qualifica di Socio, per le nuove domande di ammissione, settimanalmente.
- b. IMPLEA Mutua valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute secondo le modalità indicate sulla piattaforma informatizzata, che siano complete di tutti i dati richiesti e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei contributi (ove previsti). I contributi associativi e la quota associativa hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CdA che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CdA).
- c. Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all'interno del relativo Libro dei Soci, in base alla corrispondente tipologia indicata al successivo Art. 5, dandone conferma scritta, tramite e-mail o sulla piattaforma informatizzata, all'interessato. Se il Cda non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, le motivazioni della mancata accettazione, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, ovvero, ove non disponibile, mediante fax o lettera raccomandata, restituendo il contributo associativo versato dall'aspirante socio. In tal caso l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide con lodo inappellabile e non impugnabile. L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione solo dopo aver rimosso i motivi che hanno determinato la mancata accettazione. L'iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 della delibera di accettazione della domanda di ammissione.
- d. L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire ad IMPLEA Mutua in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo potranno essere disciplinate da IMPLEA Mutua nelle Convenzioni o con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.2 – Limite di età

Tutti i Soci di IMPLEA Mutua in regola con il pagamento della Quota Associativa e il Contributo Associativo potranno usufruire dei servizi e prestazioni riportati nel Sussidio Sanitario prescelto con i limiti di età indicati nel Regolamento del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 4.3 Decorrenza della data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva

- a. La data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza delle norme della forma di assistenza aggiuntiva prescelta.
- b. I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore 24.00 del giorno della relativa delibera del CdA.
- c. Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato sia sul sito internet della Mutua (area riservata) sia nella sede stessa della Società di Mutuo Soccorso. I Sussidi Sanitari – ed i relativi contributi aggiuntivi – hanno validità annuale.
- d. L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati da IMPLEA Mutua nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni della IMPLEA Mutua.
- e. Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

Art. 4.4 – Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

- a. Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specifici allegati al presente Regolamento, ovvero nei regolamenti e nelle norme di attuazione dei singoli Piani Mutualistici.
- b. La carenza può essere diversa, tra i diversi servizi offerti, anche all'interno dello stesso piano mutualistico.

Art. 4.5 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo Art. 6. Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- tentato suicidio e autolesionismo del Socio;
- partecipazione attiva del Socio a delitti dolosi;
- partecipazione del Socio a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;

- tutti i sinistri derivanti da atti di guerra avvenuti al di fuori del territorio italiano qualora siano trascorsi più di 14 giorni tra l'inizio del primo evento definibile come atto di guerra ed il sinistro stesso o qualora le parti coinvolte non si trovassero nella regione geografica in questione prima dell'inizio dell'atto di guerra stesso;
- partecipazione attiva del Socio a insurrezioni, tumulti popolari, operazioni militari, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui il Beneficiario abbia preso parte volontariamente;
- malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che il sussidio non viene erogata se è comprovato che il Socio di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- incidente di volo se il Socio viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; Il sussidio è comunque erogabile nel caso di viaggi compiuti dal Socio in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l'esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali il Socio non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo – naturali o provocati – e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,ecc.);
- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni del Socio, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data al Socio;
- fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici, e corrosivi e dall'uso di attrezzature per l'effettuazione di lavori subacquei;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva.

Art. 4.6 Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle forme di assistenza base e – purché specificato nel relativo allegato – per i sussidi delle forme di assistenza aggiuntive con esclusione della forma di assistenza aggiuntiva Professionale.

Art. 4.7 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria. Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 4.8 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

Art. 4.9 Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)

- a. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:
- propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
 - istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
 - soggetti ed Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
 - società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del Sodalizio.
- b. Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

Art. 5 – Categorie di Soci e forme di assistenza

Art. 5.1 Forme di assistenza base

Si intende per forme di assistenza base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo.

Art. 5.2 Forme di assistenza aggiuntive

Si intende per forme di assistenza aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle forme di assistenza base che è approvato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per la forma di assistenza base.

Art. 5.3 Allegati al Regolamento applicativo

Le forme di assistenza base e aggiuntive sono elencate e descritte in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

Art. 5.4 Collocazione dei soci nelle forme di assistenza

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti forme di assistenza avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

Art. 5.5 Permanenza e passaggi tra forme di assistenza

Il periodo di permanenza nelle forme di assistenza e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

Art. 5.6 Adesione a più forme di assistenza

Al socio iscritto a una forma di assistenza e congiuntamente a una o più forme di assistenza aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola forma di assistenza economicamente più favorevole.

Art. 5.7 Categorie di Soci

I Soci della IMPLEA Mutua si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della IMPLEA Mutua al Titolo II Art. 7:

- Soci Ordinari (persone fisiche);
- Soci Promotori Coordinatori Mutualistici (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Promotori Mutualistici (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Convenzionati (persone giuridiche, associazioni, enti);
- Soci Onorari (persone fisiche o giuridiche);
- Soci Persona Giuridica (persone giuridiche, associazioni, enti, Fondi Sanitari Integrativi, Casse di Assistenza Sanitaria, Società di Mutuo Soccorso).

Art. 5.8 Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo

- a. Tutte le categorie dei Soci di cui all'Art. 5.7 del presente Regolamento, come indicate nello Statuto della IMPLEA Mutua, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento ovvero di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alle relative quote e contributi associativi da versare, ove previsti.
- b. I contributi aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione di IMPLEA Mutua, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.

Art. 6 – Aveni diritto

Art. 6.1 Definizione aveni diritto

- a. Sono aveni diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:
 - il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano;
 - la persona dello stesso sesso con la quale il socio ha costituito un'unione civile, riconosciuta tale dallo stato italiano;
 - il convivente di fatto del socio riconosciuto tale dallo stato italiano;

Di tale stato di convivenza di fatto deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo l'attestato di "famiglia anagrafica" basata su vincolo affettivo di coppia non legato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, rilasciato dal Comune di residenza in conformità alle disposizioni normative vigenti. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente anagrafico legato da vincolo affettivo di coppia decorre 180 giorni dopo la suddetta comunicazione corredata dall'attestato di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;

- i figli e – se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido – i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
 - i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.
- b. limitatamente ai sottoscrittori di una delle forme di assistenza aggiuntiva che tutela i figli, per questi nel periodo intercorrente dal venticinquesimo anno fino al termine dell'anno solare di compimento dei trentacinque anni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

Art. 6.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 6.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia. Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 6.1 non convivano con il socio, in deroga alle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da intendersi azzerate, non sono erogabili se si dovessero ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al proprio domicilio. Il socio ha l'obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l'avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

Art. 6.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

Art. 6.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica. Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di assistenza di collocazione del nuovo socio. In deroga a quanto previsto dall'Art. 6.1 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, mantengono il diritto ai sussidi preesistenti all'evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto. La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto, avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto che siano minori di 18 anni.

Art. 6.5 Iscrizione degli aventi diritto alla Società

Gli aventi diritto del socio di cui al precedente Art. 6.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidi previsti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di

assistenza di collocazione del nuovo socio. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'Art. 4, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidi preesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

Art. 6.6 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole. In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'Art. 4.1 del Regolamento.

Art. 7 – Cessazione della qualifica di socio

Art. 7.1 – Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione ad IMPLEA Mutua può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società di Mutuo Soccorso IMPLEA Mutua, Via XX Settembre 98/G, 00185, Roma. Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente al contributo associativo di base annuale, alla quota associativa di base annuale ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario scelto. Per l'operazione di rimborso, la Società di Mutuo Soccorso IMPLEA Mutua storerà dall'importo della quota il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi, determinato in € 1,50. In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento (della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di socio o del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 7.2 Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso da IMPLEA Mutua in qualsiasi momento, inviando raccomandata A/R alla sede legale della Società di Mutuo Soccorso IMPLEA Mutua almeno 60 gg. prima della scadenza della qualifica di Socio.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 7.3 Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto,

da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società di Mutuo Soccorso IMPLEA Mutua – almeno 60 gg. prima della scadenza prevista per il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo, decorrenti dalla data di delibera del CdA.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 7.4 Esclusione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente al Socio, sia se inerenti agli Aventi Diritto / Beneficiari delle prestazioni.

Art. 7.5 Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto, la Mutua, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.

Alternativamente, i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 8 – Contributi associativi

Art. 8.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza prescelta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi – pena la sua inefficacia e/o invalidità – ad ogni e qualsivoglia effetto – a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro

e non oltre il 30 settembre. In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la forma di assistenza base prescelta secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso.

Art. 8.2 Contributo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più forme di assistenza aggiuntive a quella base prescelta – da intendersi tra loro strettamente connesse – deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi – pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto – a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre. In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la/e forma/e di assistenza aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 8.7.

Art. 8.3 Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o ratificati dall'Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto della Società per ogni singola forma di assistenza. I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in base all'andamento delle forme di assistenza, all'aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

Art. 8.4 Pagamento dei contributi associativi

a. Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Società;
- mediante versamento sul c/c postale della Società;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento
- del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

- altri mezzi predisposti dalla Mutua sulla propria piattaforma informatizzata e comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. Per ogni versamento della quota associativa, a mezzo RID bancario, non andato a buon fine, IMPLEA Mutua si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di € 2,60, comprensivo di € 1,70 per lo storno RID ed € 0,90 per la richiesta di nuovo addebito. In tutti i casi, sarà data sempre adeguata evidenza delle modalità di pagamento, sia nei moduli di richiesta di ammissione, che nelle eventuali Convenzioni.
- b. In caso di pagamento mediante frazionamento mensile – se espressamente previsto nella Domanda di Adesione – il pagamento della prima rata dovrà avere ad oggetto il versamento anticipato di tre mensilità.

Art. 8.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno richiede di cambiare forma di assistenza, manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla forma di assistenza di appartenenza sino alla data di attivazione della nuova forma di assistenza.

Nei primi sei mesi di copertura mutualistica è consentito l'upgrade del Piano Mutualistico sottoscritto con decurtazione del contributo associativo precedentemente versato. L'upgrade effettuato nei successivi sei mesi, invece, comporta esclusivamente l'annullamento e sostituzione con il nuovo Piano e il versamento per intero del contributo associativo.

Art. 8.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

Art. 8.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

- a) Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni, non spettano:
 - tutti i sussidi – nessuno escluso – per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
 - tutti i sussidi – nessuno escluso – maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente – per capitale e per interessi di mora maturati – la

predetta morosità entro 180 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatasi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma;

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità. In ogni caso, se la morosità – anche parziale – supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:
- tutti i sussidi di cui al precedente comma;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale a dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio.

Art. 8.8 Conservazione delle ricevute

La Mutua mette a disposizione nell'area riservata del portale web del singolo Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e quote associative versati nell'anno precedente.

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi saranno visibili nell'account del socio per cinque anni, il socio dovrà provvedere alla conservazione dei documenti, a comprova dei pagamenti effettuati, entro lo stesso termine di prescrizione.

Art. 8.9 OBBLIGO DI NOTIFICA DATI

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi. La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante del giornale sociale e/o di ogni altra comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento

dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

Art. 9 – SUSSIDI

Art.9.1 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato che deve pervenire alla Società – pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto – nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio.

Art.9.2 Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto, anche in caso di morte dell'avente diritto. L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio

Art.9.3 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

- a. La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio. Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.
- b. La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Sussidi Sanitari, e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione dell'Associato. In particolare, qualora il Sussidio Sanitario attivato preveda specifiche agevolazioni per l'erogazione di prestazioni effettuate mediante accesso a strutture sanitarie convenzionate anche in forma indiretta (es. riduzione o eliminazione delle quote di spesa a carico), l'Associato, in caso di prestazioni in forma indiretta effettuate presso Strutture Sanitarie Convenzionate, al fine di ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, sarà tenuto in ogni caso a qualificarsi, presso la Struttura Sanitaria ove verranno erogate le prestazioni, in qualità di Associato IMPLEA Mutua. A tal fine, al momento della erogazione della prestazione, l'Associato dovrà presentare alla Struttura Sanitaria convenzionata o al professionista, il Documento di Accesso al Network messo a disposizione. Qualora la richiesta di rimborso spese non sia accompagnata dal Documento di Accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e quest'ultima non abbia applicato le tariffe agevolate in favore dell'Associato quest'ultimo avrà diritto a ricevere da IMPLEA

Mutua il rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Associato – saranno quindi da intendersi a carico dell'Associato.

Art.9.4 Conformità della documentazione richiesta

- a. Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. Tutta la documentazione di spesa, in base a quanto definito nella domanda di sussidio, deve essere prodotto su supporto informatico attraverso la piattaforma nell'area riservata del socio.
- b. È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di richiedere la presentazione dell'originale. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita alla Società potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico.

Art.9.5 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nel rimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

Art.9.6 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

Art.9.7 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

Art.9.8 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

IMPLEA MUTUA

Via XX Settembre 98/G, 00185 Roma – P.I. 15667181000

info@implea.it – www.impleamutua.it

Tel. +39 06 8837 6600 • Numero Verde: 800 896 977 •



- a. Il Consiglio di Amministrazione di IMPLEA Mutua, a tutela degli interessi tutti i suoi Soci, ha facoltà di deliberare:
- Modifiche dei Contributi Aggiuntivi necessari alla adesione ai Sussidi Sanitari;
 - Variazioni delle Quote associative annuali per l'adesione a IMPLEA Mutua;
 - Modifiche relative alle prestazioni sanitarie individuate nei Sussidi Sanitari (es. quote si spesa a carico, massimali, etc.);.
 - Modifiche del presente Regolamento applicativo dello Statuto;
 - Modifiche alle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi.
- b. Le variazioni di cui sopra saranno in ogni caso portate a conoscenza degli Associati interessati, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'adesione per la ricezione delle comunicazioni associative.
- c. Le variazioni avranno la seguente decorrenza: a) le variazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), dal 1° giorno della successiva annualità di adesione, salvo non sia comunicato diversamente; b) le variazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), dalla data indicata nella comunicazione ricevuta dall'Associato.

Art. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.10.1 Contributi associativi straordinari

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'autorità decisionale del Cda, il quale potrà deliberare dei sussidi straordinari a suo insindacabile giudizio.

Art.10.2 Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in generale, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

Art.10.2 Fondi Integrativi

- a. Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., la Mutuo Soccorso ha facoltà di promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi e promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi.
- b. La formazione delle delibere, dei regolamenti, delle norme applicative e degli adempimenti necessari è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.4 Associazioni collettive

- a. Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente Regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, e sulla perdita dei sussidi per morosità nonché sui termini di esclusione da socio, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.
- b. Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.